

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE XVI CIVILE**

Il Tribunale di Roma, nella persona del Giudice dott.ssa Enrica Ciocca ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. xxxx, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 14 dicembre 2020 e vertente

TRA

SOCIETA' DEBITRICE

ATTRICE

E

BANCA INCORPORANTE

CONVENUTA

OGGETTO: Contratto di conto corrente

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PARTE ATTRICE: si riporta tutte le difese precedentemente svolte ed ai documenti già depositati, impugnando tutto l'ex adverso dedotto e prodotto, precisa in subordine le seguenti conclusioni, con richiesta di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.:

“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti:

1. ACCERTARE e DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, commi 1, 2, 4 e 7, del D.Lgs. n. 385 del 1993, la nullità parziale del contratto di c/c n. **OMISSIS**, sottoscritto il 17 ottobre 1994 e di tutti i conti ad essi collegati e correlati, intestati a **SOCIETA' DEBITRICE**, per inosservanza della forma prescritta;

2. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 117 e dell'art.118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. **OMISSIS**, intestato a **SOCIETA' DEBITRICE**, ed acceso presso la **BANCA INCORPORATA 1**, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla determinazione degli interessi e delle competenze, e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1182 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, delle variazioni dell'interesse ultralegale, delle provvigioni di massimo scoperto, delle commissioni, delle spese e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese relativamente a tutti i predetti rapporti;

3. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, dell'art. 7, commi 2 e 3, delle condizioni generali del contratto apertura di credito e di conto corrente n. **OMISSIS**, intestato a **SOCIETA' DEBITRICE**, ed acceso presso la **BANCA INCORPORATA 1**, oggetto del rapporto tra le parti del presente giudizio, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto a carico del correntista e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia della capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;

4. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale;

5. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 14182 c.c., nonché per violazione dell'art. 117 e dell'art. 118, del D. Lgs. n. 385 del 1993, degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni– banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

6. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale d'interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni–banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

7. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;

8. DETERMINARE e CONDANNARE la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierna istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale;

9. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

PARTE CONVENUTA: dichiara di non accettare il contraddittorio su domande o eccezioni nuove, anche istruttorie, precisa le conclusioni come da memoria 183, VI co nr. 1 c.p.c. depositata il 18.07.2019, e chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica:

IN VIAPREGIUDIZIALE:

-Dichiararsi il difetto di legittimazione e/o titolarità passiva di **BANCA INCORPORANTE** per i motivi esposti in parte motiva, e per l'effetto rigettare la relativa domanda, trattenendo la causa indecisione sulla sola questione preliminare di rito;

NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE:

2-Dichiararsi estinti per prescrizione ex art. 2946 c.c. tutti i crediti dell'attrice relativi ad operazioni aventi natura “solutoria” compiuti nel periodo antecedente al 31.01.2009, ovvero dal 13.06.2008, ovvero al 21.03.2003, per i motivi esposti in parte motiva;

“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

-Rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto generiche, indeterminate, infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, NELL'EVENTUALITÀ DI MANCATOACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI FIN QUI FORMULATE

-Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) nel solo periodo non interessato dall'eccepita prescrizione, nei soli limiti della applicazione in misura superiore

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca del 01.07.2021 n. 11395

a quanto pattuito per iscritto tra la banca ed il cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattuizione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore al tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi e della applicazione di c.m.s. in misura superiore a quella pubblicizzata negli avvisi sintetici e fogli informativi analitici via via esposti nonché a quella indicata nelle proposte di modifica del contratto comunicate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 TUB;

-Dichiarare infondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati a far tempo dal 1/1/2000;

-Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati fino al 31/12/1999 nei soli limiti entro i quali detti interessi abbiano superato l'entità degli interessi prodotti dalla capitalizzazione annuale, nel solo periodo non interessato dalla eccepita prescrizione, con imputazione dei versamenti in conto corrente prima al pagamento di interessi e spese e poi al pagamento del capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c.

-Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta nei soli limiti in cui il pregiudizio economico denunciato dalla attrice non possa dirsi attribuito a comportamenti contrari a correttezza e buona fede nella conclusione dei rapporti bancari intrattenuti con la Banca convenuta.

Con condanna dell'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari connessi al presente giudizio”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1- Con atto di citazione notificato in data 5/2/2019 la società **SOCIETA' DEBITRICE** conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la **BANCA INCORPORANTE** esponendo:

- di aver intrapreso, con atto di citazione notificato il 21/3/2013 nei confronti della **BANCA INCORPORATA 1**, poi **BANCA INCORPORATA 2** il giudizio N.R.G. xxxxx/2013, interrotto a seguito della sottoposizione della convenuta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

- che, infatti, con atto di notificazione di evento interruttivo del 3 agosto 2016, la banca comunicava alla **SOCIETA' DEBITRICE** che con decreto del 9 dicembre 2015, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva disposto la sottoposizione della **BANCA INCORPORATA 2** alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

- che la Banca d'Italia con provvedimento del 22 novembre 2015, aveva disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria **BANCA INCORPORATA 2** in amministrazione straordinaria, a favore della **BANCA INCORPORATA 3**;

- che, a fronte dell'intervenuta interruzione e della sua mancata riassunzione, il giudizio N.R.G. xxxxx/2013 era stato dichiarato estinto con provvedimento del 6 dicembre 2017;

- che, con atto di fusione in data 8 novembre 2017, la **BANCA INCORPORATA 3** si era fusa per incorporazione nella società controllante e capogruppo **BANCA INCORPORANTE**;

- che dopo l'estinzione del suddetto giudizio aveva chiesto alla banca copia dei documenti afferenti ai rapporti inter partes, senza esito, quindi, dopo avere invano tentato di definire bonariamente il contenzioso tra le parti, intendeva avviare il giudizio nei confronti dell'odierna convenuta, legittimata passiva in ordine alle proprie pretese;

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca del 01.07.2021 n. 11395

- di aver intrattenuto con la dante causa dell'odierna convenuta un rapporto bancario consistente in apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c ordinario n. **OMISSIS** oltre i secondari confluenti, dal 17/10/1994 a febbraio 2013;

- di aver sempre contestato l'eccessivo aumento delle pretese della banca e lamentava, in particolare:

- 1) la nullità delle clausole economiche previste nel contratto sottoscritto in data 17 ottobre 1994, sostenendo che in detta data era stato fatto firmare al cliente un modulo senza che venisse pattuito e indicato il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati; pertanto sosteneva che alla banca era dovuto il solo interesse legale;
- 2) l'illegittima pattuizione e applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto;
- 3) l'irregolare calcolo delle valute;
- 4) l'illegittimo esercizio, da parte della banca, del c.d. jus variandi;
- 5) la nullità della Commissione sul Massimo Scoperto Trimestrale e delle altre commissioni sostitutive della CMS, il tutto in violazione degli artt. 1284, comma III, 1325 e 1418, comma II, del cod.civ.

L'attrice riteneva dunque che nulla fosse dovuto alla banca a titolo di interessi, spese e commissioni, dolendosi, altresì, dell'applicazione da parte della banca dei giorni di valuta fittizi, non essendo stato previsto alcunché nel contratto circa l'antergazione e/o postergazione dei giorni di valuta. Concludeva, dunque, nei termini indicati in epigrafe.

Con comparsa depositata in data 29 maggio 2019 si costituiva in giudizio la **BANCA INCORPORANTE**, chiedendo il rigetto delle avverse domande. La banca convenuta eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo l'attrice agito in giudizio nei confronti di **BANCA INCORPORANTE**, quale banca incorporante la **BANCA INCORPORATA 3** e, a sua volta, di **BANCA INCORPORATA 1**.

La convenuta deduceva che il contratto di C/C in oggetto era stato chiuso nel febbraio 2013, anteriormente al provvedimento di risoluzione della **BANCA INCORPORATA 2**, per cui non era mai transitato all'ente ponte **BANCA INCORPORATA 3** e, quindi, a **BANCA INCORPORANTE**, pertanto la banca convenuta eccepiva che nessuna pretesa poteva essere azionata nei suoi confronti, per effetto dell'art. 47, co. 7 D.Lgs n. 180/2015, che, nel disciplinare la cessione dell'ente-Ponte, dispone che "salvo quanto è disposto dal Titolo VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, attività o passività oggetto della cessione [...]".

La convenuta faceva presente che il giudizio aveva ad oggetto una nuova pretesa, inerente ad un rapporto non oggetto di cessione unitamente all'Ente-ponte, di conseguenza a nulla valeva il pregresso radicamento di un giudizio avverso l'allora **BANCA INCORPORATA 2**, dichiarato interrotto per effetto dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della Banca e non riassunto nel termine perentorio di tre mesi ex art. 305 c.p.c.

La banca convenuta eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art 163 c.p.c. e la prescrizione di ogni ragione di credito avanzata dall'attrice con riferimento ai pagamenti eseguiti nel periodo antecedente al 31/1/2009 (decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione) o in subordine dal 14/6/2008 (decennio anteriore alla istanza di mediazione), con riferimento al rapporto di conto corrente n. **OMISSIS**, ai sensi dell'art. 2946 c.c., deducendo che la data di decorrenza della prescrizione doveva farsi coincidere con il singolo accredito/addebito in conto corrente. In via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse stata riconosciuta l'esistenza di un affidamento, la banca chiedeva valutarsi come solutorie tutte le rimesse effettuate per coprire un'esposizione eccedente i limiti indicati nel contratto di affidamento e riteneva maturata la prescrizione dei pagamenti aventi natura solutoria.

Quanto alla decorrenza della prescrizione, in via subordinata, la convenuta sottolineava che, qualora si fosse ritenuta interrotta la prescrizione dal tempo della notifica dell'atto di citazione del giudizio poi

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca del 01.07.2021 n. 11395

estinto, dovevano ritenersi prescritte tutte le richieste di ripetizione anteriori al 21/3/2003 (decennio anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo della precedente causa).

La convenuta evidenziava, inoltre, la mancanza di idonei riscontri probatori alle avverse pretese e contestava l'asserzione attorea circa la mancata pattuizione delle condizioni economiche, sostenendo, al contrario, di aver consegnato copia del contratto di conto corrente al cliente, ivi comprese le condizioni economiche pattuite, come comprovato dalla produzione in giudizio delle condizioni economiche pattuite, come espressamente indicato alla p. 3 del contratto di conto corrente, portante la seguente dichiarazione da parte della correntista: "Dichiaro che un esemplare del presentato ivi comprese le condizioni economiche mi è stato da Voi consegnato".

Relativamente agli asseriti affidamenti concessi contestualmente alla stipulazione del contratto di conto corrente, la convenuta asseriva che, in assenza del contratto, non poteva essere effettuata la verifica in origine, stante la produzione da parte dell'attrice di un solo contratto risalente al 2007, evidenziando di non disporre della documentazione afferente al conto corrente in oggetto in quanto non trasferito alla **BANCA INCORPORANTE** con l'incorporazione dell'Ente Ponte.

La convenuta contestava la deduzione attorea con cui si faceva risalire l'apertura di credito al 26/10.1994, deducendo che ciò in realtà era avvenuto il 26/4/2007, non avendo, nel 1994, la **BANCA INCORPORATA 1** fatto il proprio ingresso nel gruppo **BANCA INCORPORATA 2**; la banca convenuta disconosceva la conformità agli originali del contratto di conto corrente e di apertura di credito risalente al 2007, ritenendola già provata per effetto delle proprie produzioni documentali.

La **BANCA INCORPORANTE** contestava l'assunto avversario in ordine all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, evidenziando che nel periodo di interesse la Banca aveva osservato la pari periodicità degli interessi in ottemperanza alla delibera CICR, art. 2, comma 2; mentre, nei confronti degli interessi capitalizzati in epoca più recente a quella interessata dalla invocata prescrizione, adduceva la legittimità del conteggio trimestrale anche ai sensi dell'art. 1283 c.c. Infine sul punto, sottolineava che l'allora **BANCA INCORPORATA 1** aveva provveduto alla relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30/05/2000 della variazione contrattuale delle capitalizzazioni trimestrali anche degli interessi attivi, dandone altresì comunicazione alla correntista.

Ancora la parte convenuta sosteneva essere generica e priva dei relativi riferimenti concreti la contestazione di controparte in ordine all'asserita applicazione di tassi, spese e cms superiori alle pattuizioni, così come riteneva non essere stato violato lo ius variandi di cui all'art. 118 TUB, avendo la società ricevuto le comunicazioni scritte delle modifiche contrattuali all'indirizzo dalla stessa indicato.

La banca riteneva infondato anche l'assunto di controparte circa l'illegittimità degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, evidenziando che le commissioni e le spese erano state espressamente pattuite. La banca convenuta eccepiva la manifesta inammissibilità per genericità e indeterminatezza della domanda di parte attrice sul superamento del tasso soglia usura, in quanto mai trattata nella parte narrativa dell'atto di citazione e formulata solo nelle conclusioni del medesimo, avendo quindi reso impossibile ogni difesa alla Banca. In subordine, nell'ipotesi di ammissibilità della domanda giudiziale de qua, dichiarava di contestare ogni altra modalità di rilevazione applicata da controparte, non avendo la convenuta mai fatto applicazione di interessi usurari.

La banca convenuta eccepiva la decadenza dell'attrice dall'esercizio del diritto di impugnazione degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente de quibus, non avendo mai la società attrice provveduto a contestare nei termini l'estratto conto periodicamente ricevuto; in aggiunta, contestava espressamente la circostanza che la correntista avesse più volte, negli anni, come affermato nell'atto di citazione, contestato "l'eccessivo lievitarsi delle pretese della Banca", cercando di comporre bonariamente la vertenza.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca del 01.07.2021 n. 11395

La convenuta eccepiva la contrarietà alla necessaria osservanza dei principi di correttezza e buona fede della pretesa tendente ad ottenere la ripetizione di somme corrisposte alla banca, nella convinzione di adempiere obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Parimenti, eccepiva esplicitamente l'irripetibilità delle somme corrisposte alla Banca, eccependo l'irrelevanza della CTU resa nel giudizio già radicato da **OMISSIS** ed estinto per sua inattività, in quanto fondata su elementi diversi da quelli oggetto del presente giudizio.

La banca convenuta insisteva per la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria avversaria; nel merito, contestava che la società **OMISSIS** avesse subito danni di qualsiasi natura e genere, non ricorrendo peraltro i presupposti per la configurabilità di alcuna responsabilità risarcitoria in capo a **BANCA INCORPORANTE** né di natura contrattuale né di natura extracontrattuale, perché estranea dal punto di vista sostanziale rispetto al rapporto giuridico.

Esperiti gli incumbenti preliminari, il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 dicembre 2020, al cui esito la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

2- E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminazione delle domande.

La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 comma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del 22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014).

La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice sono state chiaramente esposte, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.

3- La **BANCA INCORPORANTE** ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo che il rapporto controverso, segnatamente il conto corrente n. **OMISSIS**, già attivo presso la **BANCA INCORPORATA 1**, essendosi estinto a febbraio 2013, non era transitato dalla **BANCA INCORPORATA 2** all'Ente Ponte **BANCA INCORPORATA 3**, il cui patrimonio mobiliare ed immobiliare è stato poi incorporato da **BANCA INCORPORANTE**.

Ed invero, a seguito del dissesto della **BANCA INCORPORATA 2**, inizialmente posta in Amministrazione straordinaria, con provvedimento del 21/11/2015 la Banca d'Italia ne disponeva la risoluzione, conformemente alle previsioni del D.Lgs. n. 180/2015, che ha recepito la direttiva UE 2014/59, che aveva lo scopo di armonizzare le discipline nazionali relative alla soluzione della crisi degli enti creditizi e delle società di investimento. Come primo atto di realizzazione del programma di risoluzione e cessazione dell'azienda bancaria **BANCA INCORPORATA 2**, la Banca d'Italia ha istituito un Ente ponte, denominato **BANCA INCORPORATA 3**, con capitale detenuto integralmente dal Fondo di Risoluzione Nazionale, istituito da Banca d'Italia.

Con provvedimento del 22 novembre 2015, la Banca d'Italia ha determinato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 180/2015, la decorrenza degli effetti del provvedimento di avvio della risoluzione dalle ore 22.00 del 22 novembre 2015.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca del 01.07.2021 n. 11395

La Banca d'Italia, sempre con provvedimento del 22 novembre 2015, ha disposto la cessione di tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria **BANCA INCORPORATA 2**, in amministrazione straordinaria, con sede in OMISSIS, posta in risoluzione con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 – approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto del 22 novembre 2015 - (ente in risoluzione) a favore della **BANCA INCORPORATA 3**, con sede in Roma (ente ponte).

Veniva disposta l'esclusione dalla cessione dell'azienda soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp), del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione.

Veniva attuata così una separazione del patrimonio tra i rapporti destinati alla continuità nel mercato e quelli invece per i quali detta prospettiva doveva considerarsi definitivamente perduta. Tali ultimi sono stati poi separatamente ceduti dalla "Vecchia" **BANCA INCORPORATA 2** ad una società veicolo, appositamente costituita per la gestione dei crediti deteriorati (precisamente, **OMISSIS** con sede in Roma).

Pertanto, non vi è stata la trasformazione della **BANCA INCORPORATA 2**, in amministrazione straordinaria nella **BANCA INCORPORATA 3**, né l'acquisizione della prima da parte della neocostituita seconda società; vi è stata infatti una mera cessione dei diritti, delle attività e delle passività, rientranti nell'azienda bancaria ceduta ed in essere alla data del 21/11/2015.

Si fa riferimento, dunque, a tre diversi soggetti:

- a) la **BANCA INCORPORATA 2**, già assoggettata a liquidazione coatta amministrativa;
- b) la "**BANCA INCORPORATA 3**, ossia l' "Ente-Ponte", poi confluito in **BANCA INCORPORANTE**;
- c) la società-veicolo **OMISSIS**, che ha acquistato i crediti deteriorati della **BANCA INCORPORATA 2**;

Successivamente la **BANCA INCORPORATA 3** è stata incorporata da **BANCA INCORPORANTE**, con atto di fusione dell'8 novembre 2017 a rogito notaio **OMISSIS**, rep. **OMISSIS**, pubblicato in www.gazzettaufficiale.it n. 147 del 14 dicembre 2017, divenendo quindi titolare di rapporti, diritti ed obblighi facenti capo a **BANCA INCORPORATA 3** e suscettibili di proseguire in una prospettiva di continuità, determinandosi una successione nel patrimonio mobiliare ed immobiliare della società incorporata (cfr. atto di fusione, 08.11.2017).

È, pertanto, dirimente accertare se il rapporto di conto corrente n. **OMISSIS**, già attivo presso **BANCA INCORPORATA 1**, sia transitato dalla **BANCA INCORPORATA 2** all'Ente Ponte **BANCA INCORPORATA 3**, il cui patrimonio mobiliare ed immobiliare è stato poi incorporato da **BANCA INCORPORANTE**.

A tale riguardo si rileva che il rapporto di conto corrente per cui è causa si è estinto anteriormente alla risoluzione della **BANCA INCORPORATA 2** e alla costituzione dell'Ente Ponte, risalendo l'estinzione, come dedotto dall'attrice, a febbraio 2013.

Di talché quella passività latente, data da asserite – ma contestate – pretese di ripetizione d'indebito per poste passive addebitate in un conto corrente, già chiuso all'epoca della cessione, non è stata trasferita insieme all'azienda bancaria a **BANCA INCORPORATA 3** e poi a **BANCA INCORPORANTE**.

Ciò che caratterizza l'odierna fattispecie è appunto l'intervenuta cessione ex lege, ai sensi degli artt. 43 e 47 D.Lgs 180/2015 nonché dell'art. 1, 2° comma, D.L. 183/2015, di tutti i diritti, le attività, le passività, i diritti reali su beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, già facenti capo alla **BANCA INCORPORATA 2 AS** (ente in risoluzione) ed in essere alla data di cessione, con la conseguenza che tutte le questioni, in fatto e in diritto, che riguardano rapporti contrattuali già chiusi

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca del 01.07.2021 n. 11395

alla data del 22/11/2015, non possono considerarsi oggetto di cessione e quindi, per espressa disposizione di legge, non riguardano gli enti ponte.

In tal senso va ribadita adesione all'orientamento di merito, che appunto evidenzia che "l'ente ponte succede, senza soluzione di continuità, all'ente in risoluzione nei diritti, nelle attività e nelle passività cedute ai sensi dell'art. 43, comma 4, del D.Lgs 16 novembre 2015 n° 180, che prevede una disciplina ad esso sovrapponibile" e che "i rapporti contrattuali già conclusi al momento della cessione, non costituendo in quel momento l'azienda bancaria, non sono oggetto di cessione" (cfr. in tal senso Tribunale di Ferrara, sentenza n. 806 del 21/11/2018; Tribunale Ferrara ordinanza 29/3/2018); quindi possono essere oggetto di trasferimento solo gli elementi, attivi o passivi, costituenti l'azienda bancaria facente capo all'ente in risoluzione ed esistenti al momento della costituzione dell'ente ponte.

Del resto, una volta che si è proceduto ad assoggettare a risoluzione, fra le altre, anche la **BANCA INCORPORATA 2** in A.S., nel provvedimento della Banca d'Italia del 22/11/2015 si parla di 'cessione di tutti i diritti, attività e passività costituenti l'azienda bancaria' della 'Banca risolta' in favore della banca neo costituita, in funzione appunto di ente ponte.

Pur non ignorando differente soluzione giurisprudenziale, richiamata dall'attore, ritiene questo Giudice di dare adesione all'orientamento, già assunto da ultimo dall'ufficio, per cui gli enti-ponte, anche al fine di evitare una responsabilità per l'intera esposizione debitoria delle Banche 'risolte' e quindi la vanificazione della loro specifica funzione, non devono considerarsi legittimati passivi dei debiti, propri delle banche 'risolte', che siano già estinti o comunque non accertati alla data della costituzione dell'ente ponte.

Si può poi discutere se la normativa applicabile sia quella generale di cui all'art. 2560 c.c. ovvero solo quella speciale di cui al D.Lgs. 180/2015 (in quest'ultimo senso cfr. sentenza Corte di Appello di Milano n. 917/2019 pubblicata in data 28 febbraio 2019, richiamata e prodotta dalla convenuta), ma la soluzione resta invariata.

In applicazione dell'insegnamento tradizionale della Suprema Corte in merito all'art. 2560 c.c. (SS.UU. 28 febbraio 2017, n. 5054), infatti, nella cessione di azienda, occorre "ricondurre la responsabilità dell'avente causa nell'alveo della evidenza diretta, risultante dai libri contabili obbligatori dell'impresa (cedente), a tutela del suo legittimo affidamento...", in tal modo escludendo che obbligazioni non risultanti dai libri contabili e in corso di accertamento al momento della cessione o ad essa successive possano gravare sul cessionario.

In base all'art. 47 del d.lgs. n. 180/2015, che detta disposizioni comuni a tutte le cessioni disciplinate dalle sottosezioni I, II e III del medesimo decreto, tra cui anche quella in favore dell'ente-ponte, il quale, al comma terzo, prevede esplicitamente che solo "se la cessione ha ad oggetto crediti, si applica l'articolo 58, comma 3 del Testo Unico Bancario". Detta previsione sarebbe infatti inutile se si dovesse ritenere che l'art. 58 TUB si applica in tutti i casi di cessione in cui è parte una banca: da ciò deriva che l'art. 58 TUB – nel regime disciplinato dal d.lgs. n. 180/2015 – non è invece applicabile, se non limitatamente alle parti esplicitamente richiamate e, cioè, il terzo comma (in termini anche Trib Siena 30/09/2019).

Dunque, in conseguenza della cessione dell'azienda bancaria, la **BANCA INCORPORATA 3** deve (rectius, doveva) ritenersi legittimata passivamente in relazione alle sole attività e passività ricomprese nella cessione e non, conseguentemente, in relazione a rapporti già estinti alla data della cessione o comunque in relazione a pretese non ancora accertate o neanche azionate in giudizio.

Il discrimine è appunto quello legato all'estinzione ovvero alla persistenza, alla data del 21/11/2015, dei rapporti contrattuali, da cui deriverebbe la pretesa del cliente, a nulla rilevando che la **BANCA INCORPORATA 3**, per quanto qui di interesse, abbia proseguito l'attività bancaria dell'originaria **BANCA INCORPORATA 2**, poi posta in A.S.

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Enrica Ciocca del 01.07.2021 n. 11395

Del resto, appare intuitivo, alla luce delle richiamate disposizioni sulla cessione all'ente-ponte delle attività e passività e della stessa ratio sottesa a detta complessa operazione, che le attività e passività, oggetto del 'subentro', devono essere riferite a precedenti rapporti contrattuali ancora in essere, proprio perché lo scopo dell'ente ponte era quello di proseguire l'attività bancaria, senza il peso di passività diverse da quelle espressamente indicate e, dunque, senza passività non conoscibili riferite a rapporti ormai chiusi alla data del 22/11/2015 (cfr. Tribunale di Ancona n° 782/2019 del 17/4/2019).

Sono parimenti escluse le pretese risarcitorie degli azionisti e obbligazionisti azzerati atteso che (i) costituiscono pretese risarcitorie non ancora azionate e non risultanti dai libri contabili, che pertanto non possono neppure essere qualificate come "passività" e (ii) esulano dal perimetro delle passività cedute espressamente individuato dal provvedimento di cessione all'Ente Ponte dell'azienda bancaria della omissis.

Conseguentemente, avvenuto l'azzeramento delle obbligazioni subordinate, appare giocoforza concludere che, alla data del 22/11/2015, i relativi rapporti giuridici fossero estinti e, dunque, non potessero transitare nel patrimonio della nuova banca, salvo il disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. 180/2015 (applicabile alla risoluzione in virtù del richiamo di cui all'art. 28, comma 3).

Viene in rilievo nella fattispecie un rapporto già estinto alla data della cessione dell'azienda in favore della **BANCA INCORPORATA 3** e della fusione di questa per incorporazione nella **BANCA INCORPORANTE**.

Non rileva in contrario che il rapporto di conto corrente sia stato oggetto di precedente giudizio pendente al momento della creazione dell'ente ponte e della relativa cessione di azienda: segnatamente giudizio R.G. n. xxxxx/2013 incardinato presso il Tribunale di Roma, interrotto a seguito della apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa con atto di notifica dell'evento interruttivo del 3/8/2016, non riassunto tempestivamente e dichiarato formalmente estinto in data 6 dicembre 2017 per mancata riassunzione. Tale giudizio si è concluso in rito e il presente è autonoma domanda, con distinta pretesa creditoria, che non costituisce la prosecuzione del precedente giudizio, ma introdotto ex novo.

Ne consegue la fondatezza della eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla banca convenuta in ordine a tutte le domande attoree, comprese quelle di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno, strettamente dipendenti dalle domande attoree di nullità parziale delle condizioni economiche del conto corrente controverso.

4. In considerazione dei contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine alla materia trattata, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio

P.Q.M.

Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N.R.G. xxxxx/2019 tra 2019 le **SOCIETA' DEBITRICE** e **BANCA INCORPORANTE**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) **DICHIARA** la carenza di legittimazione passiva della **BANCA INCORPORANTE** in ordine alle domande proposte dalla società E(omissis) S.p.A.;
- 2) **COMPENSA** le spese di lite tra le parti.

Roma, 26 giugno 2021

Il Giudice Enrica Ciocca